



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 20/02/2015**

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015, n. 4

“Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 3 febbraio 2015

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Prestazioni professionali  
del “tecnico competente in acustica ambientale”

- Il “tecnico competente in acustica ambientale” svolge le seguenti prestazioni professionali:
- Esegue misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge e redige progetti di bonifica;
- Redige proposte di zonizzazione acustica;
- Verifica i limiti di legge in acustica, identifica i livelli generati da specifiche sorgenti, esprime pareri su progetti ed istanze per il rilascio di autorizzazioni per la componente riferibile all'acustica ambientale ed edilizia, valuta l'incertezza della misura;
- Esegue accertamenti strumentali per il collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici o dei suoi componenti;
- Predisporre classificazioni acustiche correlagli con le programmazioni territoriali;

- Redige piani di risanamento acustico anche con l'utilizzo di modelli di simulazione, attuando i conseguenti programmi di intervento urbano e territoriale;
- Effettua valutazioni e misurazioni del rumore in ambienti di lavoro;
- Esegue valutazioni previsionali del clima acustico e valutazioni dell'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L. Q. n. 447/95 e della normativa regionale vigente.

## Art. 2

### Requisiti per l'iscrizione

Possono presentare domanda per svolgere l'attività di "tecnico competente in acustica ambientale" di cui all'articolo 2 della L. Q. n. 447/1995 i soggetti domiciliati nella Regione Puglia, in possesso:

- a) del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica, che svolgono attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni;
- b) del diploma universitario o del diploma di laurea, entrambi ad indirizzo scientifico, compresi quelli in ingegneria ed architettura, che svolgono attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale da almeno due anni.

Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende la prestazione professionale svolta in collaborazione con soggetti privati o in servizio presso Enti pubblici, già iscritti nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, riferita ad almeno uno dei seguenti ambiti (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98):

- misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione di piani di risanamento acustico.

Per attività non occasionale si intende l'effettuazione di non meno di:

- a) 10 prestazioni professionali di cui all'art. 1, svolte nell'arco di due anni senza soluzione di continuità, in caso di possesso di diploma universitario o di diploma di laurea, con la condizione che per ogni anno solare siano stati effettuati almeno due interventi riferibili ai tre ambiti sopra indicati (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98);
- b) 20 prestazioni professionali di cui all'art. 1, svolte nell'arco di quattro anni senza soluzione di continuità, in caso di possesso di diploma di scuola media superiore, con la condizione che per ogni anno solare siano stati effettuati almeno quattro interventi riferibili ai tre ambiti sopra indicati (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98).

Gli anni utili al conseguimento dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, sono gli ultimi due anni solari per i possessori di diploma universitario o di diploma di laurea, quattro anni solari per i possessori di diploma di scuola media superiore, entrambi precedenti a quelli di presentazione della domanda.

I requisiti necessari all'esercizio dell'attività di "tecnico competente in acustica ambientale" possono essere acquisiti anche attraverso:

- percorsi formativi, organizzati da Università pubbliche o private riconosciute dall'ordinamento nazionale o da Istituti di formazione avanzata, approvati dalla Struttura operativa regionale competente nella materia, sentita Arpa Puglia (equivalenti a 5 prestazioni professionali di cui all'art. 1);
- tirocini o stage della durata non inferiore a 480 ore, svolti presso Enti Pubblici in affiancamento a tecnici competenti in acustica ambientale (equivalenti a 5 prestazioni professionali di cui all'art. 1).

## Art. 3

### Contenuto e organizzazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi in acustica ambientale forniscono la formazione teorica e pratica finalizzata allo svolgimento della professione di “Tecnico competente in acustica ambientale”, e sono articolati in due differenti livelli, così differenziati:

- Corsi di 1° livello formativo-teorico;
- Corsi di 2° livello formativo-pratico.

Il corso di primo livello formativo-teorico risponde ai requisiti di un corso annuale di perfezionamento/aggiornamento professionale universitario di almeno 180 ore con esame e votazione finale, equivalente a 5 prestazioni professionali nel campo dell’acustica ambientale di cui all’art 1. Il corso è finalizzato all’approfondimento delle conoscenze per l’analisi e la soluzione dei problemi riguardanti l’inquinamento acustico ambientale, la qualità acustica degli ambienti di vita e di lavoro, l’analisi delle tematiche riguardanti la progettazione e la gestione acustica del territorio.

Il corso di secondo livello formativo-pratico risponde ai requisiti di un corso annuale di almeno 120 ore con esame e votazione finale, equivalente a 5 prestazioni professionali nel campo dell’acustica ambientale di cui all’art 1. L’accesso al corso è subordinato al superamento, con profitto, del corso di primo livello, ovvero all’aver svolto nell’anno solare precedente all’anno di iscrizione al corso, almeno 5 prestazioni professionali nel campo dell’acustica ambientale di cui all’art. 1. Il corso è finalizzato alla formazione sul campo, in affiancamento a tecnici competenti in acustica ambientale, mediante lo svolgimento di misure in ambiente esterno e abitativo anche per l’elaborazione delle valutazioni di verifica del rispetto dei limiti di legge e la redazione di eventuali proposte di progetti di risanamento.

I corsi dovranno avere le caratteristiche minime di cui agli allegati D ed E.

## Art. 4

### Modalità di presentazione e contenuto della domanda

Per il riconoscimento del profilo professionale di “tecnico competente in acustica ambientale” e quindi l’iscrizione nel relativo elenco provinciale, il professionista deve presentare domanda (redatta secondo l’Allegato A) in carta semplice con firma in originale all’Ufficio competente della Provincia ove è domiciliato, integrata con:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta;
2. copia del titolo di studio posseduto, ovvero autocertificazione;
3. curriculum vitae in formato europeo.

Alla domanda deve essere allegato l’elenco delle attività svolte, reso nella forma dell’autocertificazione, attestante le informazioni di cui all’allegato B:

- data d’inizio e di conclusione dell’attività,
- luogo e oggetto della prestazione svolta,
- Ente o soggetto committente/beneficiario della prestazione professionale resa, con espressa indicazione del nominativo del tecnico competente di riferimento e dei relativi contatti telefonici/email di quest’ultimo,
- sintetica descrizione della prestazione resa.

Inoltre, ove di necessità, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato C) resa dal “tecnico competente in acustica ambientale”, relativa all’attestazione della prestazione professionale svolta dal richiedente in affiancamento/collaborazione.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

## Art. 5

### Istruttoria della domanda

La richiesta di iscrizione all’elenco provinciale dei tecnici competenti in acustica ambientale deve essere presentata all’Ente Provincia del territorio, ove il richiedente è domiciliato.

Entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi, l’Ufficio provinciale competente in acustica dovrà verificare la completezza dei documenti, delle informazioni e dei dati contenuti nella domanda, rispetto a quanto definito dal presente regolamento. L’Ufficio potrà richiedere una sola volta integrazioni e/o chiarimenti; il mancato riscontro nei termini fissati con la relativa richiesta sarà considerato rinuncia all’istanza di iscrizione e pertanto la stessa sarà archiviata.

Il procedimento istruttorio per il riconoscimento del profilo professionale di tecnico competente in acustica ambientale si conclude entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Tali termini si intendono sospesi in caso di richiesta di integrazioni.

A conclusione dell’istruttoria, l’Ufficio provinciale competente in acustica redigerà semestralmente (art. 4 comma f) della L.R. 3/2002) apposito atto amministrativo di aggiornamento dell’elenco dei tecnici in acustica ambientale e nello stesso atto dovrà dare evidenza delle modalità e della tempistica con la quale saranno svolti, sul 10% delle istanze..istruite, i controlli di verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni del richiedente, questi, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà cancellato con immediatezza dall’elenco dei tecnici e non potrà più presentare domanda di iscrizione all’elenco dei tecnici. La cancellazione avverrà mediante atto amministrativo di aggiornamento straordinario.

L’atto di aggiornamento dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale dovrà essere comunicato agli interessati, agli Ordini e Collegi professionali di riferimento territoriale, ad Arpa Puglia e alla Regione Puglia.

## Art. 6

### Elenco dei “tecnici competenti” in acustica ambientale

L’elenco dei “tecnici competenti in acustica ambientale” è articolato su base Provinciale.

L’Ufficio dell’Ente Provincia, competente in acustica, cura l’aggiornamento con cadenza semestrale e provvede a rendere visibile sul portale web provinciale l’elenco aggiornato e a darne comunicazione a tutti gli Ordini e Collegi professionali di riferimento territoriale, ad Arpa Puglia nonché alla struttura operativa dell’Ente Regione che provvedere a sua volta a tenere aggiornato sul proprio portale ambientale l’elenco regionale inteso come sommatoria dei singoli elenchi provinciali.

L’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riporterà le seguenti informazioni:

- numerazione progressiva di iscrizione;
- estremi anagrafici;
- titolo di studio;
- contatti;
- estremi dell’atto di iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco provinciale consente al tecnico lo svolgimento dell'attività professionale su tutto il territorio regionale.

Analoga facoltà di esercizio della professione è consentita ai tecnici competenti in acustica ambientale iscritti in elenchi di altre Regioni/Province.

#### Art. 7

##### Periodo transitorio

Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, perde di efficacia la singola preesistente disciplina provinciale in materia di iscrizione all'elenco dei "tecnici competenti in acustica ambientale".

Dalla stessa data l'elenco provinciale dei tecnici competenti in acustica ambientale è costituito da quello già in essere presso ogni Provincia integrato, ove necessario, con i professionisti stralciati per territorio dall'elenco regionale aggiornato sino al 1 luglio 2007. Tutti i tecnici dovranno essere contrassegnati con una numerazione progressiva di iscrizione.

Inoltre, dalla stessa data, è sospeso ogni aggiornamento degli elenchi provinciali secondo la preesistente disciplina, salvo per effetto dell'istruttoria delle domande di iscrizione protocollate dalla Provincia anteriormente alla pubblicazione del presente Regolamento.

rsi di formazione organizzati secondo i criteri preesistenti al presente regolamento e concretamente avviati prima della data di pubblicazione del presente atto, costituiscono titolo valido ai fini del riconoscimento del profilo professionale di tecnico competente in acustica ambientale.

#### Art. 8

##### Pubblici dipendenti

Il personale in servizio presso Enti/Strutture pubbliche, non in possesso del titolo di "tecnico competente in acustica ambientale", può svolgere prestazione professionale di cui all'arti nell'ambito dell'Ente/Struttura di appartenenza, in affiancamento e sotto il coordinamento di un "tecnico competente in acustica ambientale" incardinato nella medesima struttura pena la nullità dell'atto prodotto.

I pubblici dipendenti che intendono svolgere attività professionale al di fuori dei compiti d'istituto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPCM 31.03.98 devono, parimenti ai soggetti privati, presentare alla Provincia di domicilio domanda rii iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, ed acquisire le necessarie autorizzazioni all'esercizio della professione.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 febbraio 2015

VENDOLA